

PROT. 4032/af

Roma, 12 giugno 2014

ALLE AZIENDE ASSOCIATE CHE
APPLICANO IL CCNL ASSOFARM
LORO SEDI

CIRCOLARE 39

Oggetto: Ministero del Lavoro – Circolare n. 14 del 29.5.2014 – Indicazioni sulla detassazione della “retribuzione di produttività”.

Si trasmette, in allegato, la circolare del Ministero del lavoro concernente la detassazione della “retribuzione di produttività” ex art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012.

Le indicazioni contenute nella prefata circolare, fanno seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. 19 febbraio 2014, con il quale il regime fiscale agevolato è stato esteso a tutto il 2014.

Si richiama l’attenzione degli associati particolarmente su due aspetti caratterizzanti l’agevolazione: il grado di rappresentatività delle parti sociali firmatarie dei contratti collettivi e l’ambito entro il quale l’emolumento incentivante si può considerare “retribuzione di produttività”.

Relativamente al primo aspetto, il Ministero torna a puntualizzare sul passaggio della norma che impone una preventiva regolamentazione della retribuzione di produttività da parte dei “contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (...) ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda”.

Infatti, dall’espresso rinvio, da parte del D.P.C.M. 19 febbraio 2014, alle disposizioni del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, deriva la necessità che gli emolumenti di cui si tratta siano erogati “in esecuzione (e, quindi, successivamente alla sottoscrizione) di contratti collettivi di lavoro sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, da organizzazioni in possesso di uno specifico grado di rappresentatività.

Sul punto, viene confermata la tesi che nel concetto di “rappresentanze sindacali operanti in aziende” debbano ricomprendersi le organizzazioni di rappresentanza disciplinate dagli accordi interconfederali vigenti (un esempio fra tutti l’accordo del 23 luglio 1993), quindi non solo le RSA ma anche le RSU.

Resta ferma la possibilità per le aziende prive di rappresentanze sindacali in ambito aziendale, di sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei lavoratori a livello territoriale.

Viene altresì confermata la necessità che i contratti, sia a livello territoriale che a livello aziendale, dovranno essere sottoscritti da associazioni dei lavoratori in possesso del grado di rappresentatività richiesto.

Per esclusione pertanto non potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, ancorchè correlati ad incrementi della produttività, gli emolumenti:

- riconosciuti sulla base delle previsioni del solo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- introdotti dal datore di lavoro in modo unilaterale o a seguito di pattuizioni individuali con un lavoratore o più lavoratori (cd. “contratti individuali plurimi”);
- previsti da accordi collettivi di secondo livello conclusi con organizzazioni prive del grado di rappresentatività richiesto.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dr. Arch. Venanzio Gizzi

